

ATTO N. DD 6621

DEL 09/12/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 307

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: D.LGS. DEL 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., PARTE IV, TITOLO V. ADEGUAMENTO DELLA D.D. N. 2093 DEL 03/05/2021 DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO ANALISI DI RISCHIO E CHIUSURA PROCEDIMENTO DI BONIFICA.
SOCIETÀ: CIDIU S.P.A.
SEDE LEGALE: VIA TORINO N. 9 – 10093 COLLEGNO (TO)
SITO INQUINATO: DISCARICA ESAURITA DI 1^ CATEGORIA SITA IN LOCALITÀ BRUERE, COMUNE DI ALPIGNANO
Codice Regionale Anagrafe dei Siti da Bonificare: 2625
C.F./P.I.: 08683840014

**Il Dirigente della Direzione
Premesso che:**

Con D.D. n. 127-10787/2018 del 24/04/2018, la Città metropolitana di Torino ha approvato il Piano di Caratterizzazione trasmesso con nota protocollo n. 238 del 26/02/2018 dalla società CIDIU S.p.a., con prescrizioni inerente il sito inquinato in oggetto. Vista la complessità geologica ed idrogeologica del sito emersa nel corso della Conferenza dei Servizi, i termini di presentazione dell'Analisi di Rischio, stabiliti al comma 4, art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, sono stati derogati. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 42/2000 e smi, la competenza per l'approvazione e l'autorizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai privati che ricadono nel territorio di più comuni è della Città Metropolitana di Torino, in quanto gli effetti della discarica sono stati evidenziati nell'ambito del procedimento di bonifica attivato, sempre dalla società CIDIU S.p.a. in qualità di soggetto proprietario, presso l'area dell'ex Cotonificio Valle Susa sito in località Bruere nel Comune di Rivoli, situata a valle rispetto la direzione di flusso delle Dora Riparia.

Con D.D. n. 521 del 24/05/2018, il Comune di Rivoli ha concluso il procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in capo alla società CIDIU S.p.a. per l'area dell'ex Cotonificio Valle Susa sito in località Bruere nel Comune di Rivoli, approvando l'Analisi di Rischio sito specifica ed il Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee. La conclusione del procedimento di bonifica è stata motivata dal fatto che il sito risulta non contaminato in quanto non vi sono superamenti delle CSR calcolate per le sorgenti nel

suolo superficiale e nel suolo profondo per nessuno dei composti, mentre permangono superamenti delle CSC nelle acque superficiali (ndr sotterranee), che sono da attribuirsi alla discarica esaurita ubicata nel comune di Alpignano, sempre di proprietà della società CIDIU S.p.a., posta a monte idrogeologico del sito e per la quale è stato attivato, da parte della società CIDIU S.p.a., il procedimento di bonifica di cui sopra.

Con D.D. n. 2093 del 03/05/2021, la Città metropolitana di Torino ha disposto la chiusura procedimento di bonifica attivato dalla società CIDIU S.p.a. in qualità di proprietaria del sito di discarica, alla fase di Analisi di Rischio e con approvazione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee.

Con nota protocollo n. 77274 del 27/08/2021, l'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ha trasmesso la relazione tecnica relativa le attività condotte in contraddittorio dai tecnici di Arpa per quanto riguarda il procedimento di bonifica relativo al Sito Ex Cotonificio Valle Susa sito nel Comune di Rivoli. Nella relazione suddetta l'ARPA evidenzia che *“Sia opportuno che vengano svolti adeguati interventi nell'ambito della discarica al fine di ridurre e/o contenere la contaminazione all'interno dei confini del sito.”*

Con nota protocollo n. 94891/TA1/GLS/SR del 13/09/2021, la Città metropolitana di Torino ha avviato d'ufficio, ai sensi dell'art 7 della L. 241/1990 e s.m.i., il procedimento volto all'adeguamento delle prescrizioni contenute nel provvedimento emanato dalla Città metropolitana di Torino con D.D. n. 2093 del 03/05/2021. Tale adeguamento risulta necessario al fine di dare riscontro a quanto evidenziato nella relazione ARPA sopra citata nonché di riportare le prescrizioni, già svolte nell'ambito della gestione post operativa della discarica in oggetto, anche nel Piano di monitoraggio approvato con la D.D. n. 2093 del 03/05/2021, con indicazione delle tempiste per la trasmissione dei dati di monitoraggio e di manutenzione.

Con nota protocollo n. 1002 del 10/11/2021, la società Cidiu Servizi S.p.a. ha precisato che la discarica non è dotata di un sistema di regimazione delle acque meteoriche. Nella nota è stato comunicato che *“Le precipitazioni che ricadono sui pendii ruscellano lungo gli stessi e sono raccolte nel sistema perimetrale di raccolta del percolato drenato dal corpo discarica e insieme ad esso rilanciate in fognatura La discarica è in fase di post gestione e completamente ricoperta di vegetazione; sono effettuati sistematici controlli ed è garantita la manutenzione della superficie con riferimento ai fenomeni di erosione.”*

Considerato che:

La discarica in oggetto rappresenta un primo esempio di impianto di “discarica autorizzato” ai sensi del DPR 915/1982 di *“Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriphenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi”*. Infatti l'attività di smaltimento presso il sito in oggetto è iniziata alla fine degli anni 70 e la prima *“autorizzazione provvisoria”* alla realizzazione e gestione di discarica è stata rilasciata con D.G.R. n. 35-28718 del 11/10/1983 e smi. Il progetto approvato e le successive modifiche non prevedono un sistema di regimazione delle acque meteoriche, come previsto per le discariche autorizzate successivamente ai sensi della DCI del 27/07/1984, normativa tecnica di attuazione del DPR 915/1982, e del D.Lgs. n. 36/2003 e smi, normativa vigente in materia di discariche. A seguito della valutazione dei progetti agli atti di questi Uffici, risulterebbe che negli anni '80 è stata realizzata una trincea perimetrale che intercetta sia eventuali fuoriuscite di percolato, sia le acque meteoriche che ruscellano sulle scarpate della discarica, convogliando il tutto a sistemi di accumulo, che recapitano successivamente in fognatura. Pertanto quanto richiesto nella nota protocollo n. 94891/TA1/GLS/SR del 13/09/2021, in merito al mantenimento in efficienza del sistema di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche, sarà stralciato.

Ritenuto pertanto:

Di adeguare le prescrizioni indicate nella nota protocollo n. 94891/TA1/GLS/SR del 13/09/2021 a seguito di quanto riportato nella nota protocollo n. 1002 del 10/11/2021 della società Cidiu Servizi S.p.a e dei controlli effettuati in merito al progetto autorizzato con D.G.R. n. 35-28718 del 11/10/1983 e smi, per quanto riguarda il sistema di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche.

Di procedere, per comodità di lettura, all'adeguamento del punto 3) della D.D. n. 2093 del 03/05/2021 di conclusione del procedimento di bonifica, attivato dalla società CIDIU S.p.a. in quanto proprietaria del sito di discarica, alla fase di Analisi di Rischio e con approvazione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee.

Rilevato altresì che:

L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi indicati nella nota protocollo n. 94891/TA1/GLS/SR del 13/09/2021 pari a 90 giorni e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- La legge 241/1990 e smi, recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi".
- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi, recante "Le norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta, relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati.
- La L.R. del 7 aprile 2000 n. 42 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".
- La L.R. del 23 aprile 2007 n. 9, art. 43 "Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati".
- La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
- L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1) di adeguare il punto 3) della D.D. n. 2093 del 03/05/2021 di conclusione del procedimento di bonifica alla fase di Analisi di Rischio e con approvazione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee, per le motivazioni riportate in premessa, con quanto segue:

3) di approvare il Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee riportato nel documento trasmesso con nota protocollo n. 213 del 28/01/2021 dalla società CIDIU S.p.a., che prevede l'effettuazione dell'attività di monitoraggio delle acque sotterranee, con cadenza trimestrale, sui pozzi afferenti alla discarica (Pz7-Pz12) ed all'Ex cotonificio Valle Susa di proprietà della stessa società CIDIU S.p.a., posto a valle della discarica (Pz1-Pz6), per un periodo di tre anni, per la verifica dell'eventuale attenuazione naturale dei livelli di contaminazione, con analisi dei parametri fisico-chimici già oggetto di monitoraggio. Se durante tale periodo si dovesse verificare una riduzione significativa dei contaminanti, con concentrazioni inferiori alle CSC per quattro campionamenti consecutivi, la società CIDIU S.p.a. potrà richiedere la possibilità di ridurre la frequenza dei campionamenti stessi. Al termine del suddetto periodo di tre anni, in funzione dell'andamento della concentrazione dei contaminanti, la società CIDIU S.p.a. proporrà un aggiornamento del piano di monitoraggio.

3.a) di stabilire che dovrà essere mantenuta l'attività di gestione del percolato, con limitazione del battente all'interno della discarica in oggetto, al fine di minimizzare il possibile rilascio di percolato nel sottosuolo

3.b) di stabilire che dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee ed il sistema di estrazione del percolato; su tali strutture dovrà essere svolto un piano di manutenzione periodica nonché la manutenzione legata ad eventi straordinari non prevedibili. Il Piano di manutenzione dovrà essere applicato anche alla struttura di copertura della discarica.

3.c) le attività di cui ai precedenti punti 3), 3.a) e 3.b) dovranno essere attestate tramite la trasmissione di una relazione annuale, da inviare entro il mese di aprile di ogni anno, relativa alle attività effettuate nel corso dell'anno solare precedente, da inoltrare alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino, al Comune di Alpignano, al Comune di Rivoli, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'ASL TO3; tale relazione dovrà contenere una descrizione della situazione della discarica, con particolare riferimento alla gestione del percolato, corredata dalle analisi delle acque sotterranee effettuate presso i pozzi indicati al precedente punto 3), dai dati di soggiacenza della falda rilevati presso i pozzi suddetti, dal quantitativo di percolato mensilmente estratto ed avviato in fognatura e dalle attività di manutenzione effettuate (sistema di estrazione del percolato, sistema di monitoraggio delle acque sotterranee, struttura di copertura della discarica).

3.d) qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica dovrà essere immediatamente comunicata alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino, al Comune di Alpignano, al Comune di Rivoli, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'ASL TO3.

3.e) dovrà essere svolta, anche se non strettamente legata al procedimento di bonifica concluso con la D.D. n. 2093 del 03/05/2021, l'attività di gestione del gas di discarica e di monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno. Tale attività potrà essere commentata nella relazione di cui al precedente punto 3.c)

2) Di confermare in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della D.D. n. 2093 del 03/05/2021 sopra citata.

3) di disporre la trasmissione del presente atto alla società CIDIU S.p.a., in qualità di soggetto proprietario del sito, nonché la trasmissione della comunicazione di avvenuta emanazione del presente atto al Comune di Alpignano, al Comune di Rivoli, all'ASL TO3, alla Regione Piemonte - Settore Servizi Ambientali ed all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, per quanto di competenza.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

GLS/sr

Torino, 09/12/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano